

# Circolare per lo Studio - Principali scadenze 16-31 marzo 2024 Focus sulla CU 2024

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 16 al 31 marzo 2024 ci sono alcune importanti scadenze, molte delle quali sono fissate al 16 marzo ma, cadendo tale data di sabato, slittano al lunedì successivo.

In particolare, ci si riferisce alle seguenti scadenze tutte fissate al 18 marzo:

- trasmissione dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da riportare in dichiarazione da parte dei soggetti obbligati tra cui banche, intermediari finanziari, università, asili, pompe funebri; l'invio a carico degli amministratori di condominio delle spese sulle ristrutturazioni è stato posticipato al 4 aprile 2024;
- versamento del saldo IVA 2023;
- versamento della tassa annuale per la bollatura dei registri e delle scritture contabili.

Da segnalare anche l'invio della Certificazione Unica 2024: la scadenza è fissata al 18 marzo, ma, per i redditi che non vanno riportati nel modello 730, per quest'anno, è possibile fruire del maggior termine del 31 ottobre 2024.

## 18 LUNEDÌ

### ACCISE

### Accise



#### Attenzione

La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

**Attività** - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di febbraio.

**Soggetti obbligati** - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;
- e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

**Modalità** - Versamento con il modello F24-Accise.

### DICHIARAZIONI

### 730 precompilato - Invio dati rette asili nido

**Attività** - Termine ultimo entro cui comunicare, da parte di asili nido pubblici e privati, all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (**"sezioni**

	<p><b>primavera")</b> sostenute nell'anno precedente dai genitori.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette.</p> <p><b>Modalità</b> - I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.</p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibili</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro cui comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie e per la frequenza scolastica, le spese funebri, gli interessi passivi su mutui, le spese di assicurazione, quelle di previdenza complementare.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Gli amministratori di condominio possono inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni entro il 4 aprile 2024 (Prov. 21 febbraio 2024)</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le comunicazioni in esame devono essere effettuate dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Università statali e non statali e istituti di istruzione;</li> <li>• Agenzie di pompe funebri e attività connesse;</li> <li>• Banche, Istituti di credito, Poste Italiane, assicurazioni, enti previdenziali;</li> <li>• Altri soggetti obbligati all'invio dei dati per la dichiarazione precompilata.</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.</p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Dichiarazione IVA – Versamento saldo</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per il versamento della prima o unica rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d'imposta 2023.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>È possibile versare l'imposta anche in unica soluzione entro la scadenza del Modello REDDITI con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi, con possibilità di differire il versamento di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dell'ulteriore 0,40% oppure rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al Modello REDDITI, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33%</p>

	<p>mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento del saldo annuale dell'Iva, va effettuato con mod. F24 indicando il codice tributo 6099.</p> <p>L'imposta va versata se di importo superiore a 10,33 euro.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di febbraio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Certificazione degli utili</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Termine per rilasciare ai soggetti percettori la certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell'anno precedente;</li> <li>• delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono obbligati al rilascio della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nell'anno precedente hanno corrisposto utili;</li> <li>• i soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;</li> <li>• i soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell'anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all'associato.</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - La certificazione va redatta utilizzando l'apposito modello in materia di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Compensi ritenute - Trasmissione mod. CU all'Agenzia Entrate</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica (modello CU), riguardanti i redditi di lavoro dipenden-</p>

	<p>te e assimilati e redditi diversi corrisposti nell'anno precedente.</p> <p>Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.</p> <p>La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (es. redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 16 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Le CU relative ai redditi di lavoro autonomo possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2024 (ris. 4 marzo 2024, n. 13/E)</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - I modelli CU devono essere inviati, in via telematica, all'Agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• mediante i servizi Entratel e Fisconline.</li> </ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di febbraio sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento da parte degli intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (gennaio) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari";</li><li>• "1140 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari - Acconto".</li></ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di febbraio in relazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li><li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li><li>• 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li><li>• 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li></ul>

<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;</li> <li>• 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.</li> </ul>

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - Saldo".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a febbraio relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.</p>

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare "0006" - "2017").</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Iva mensile – Liquidazione e versamento</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di febbraio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6002 – Versamento Iva mensile-febbraio".</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di febbraio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Tobin tax – Versamento</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tribu-</p>

	<p>to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, L. n. 228/2012);</li> <li>• 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, L. n. 228/2012);</li> <li>• 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, L. n. 228/2012).</li> </ul> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tassa annuale registri contabili</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei registri in misura forfetaria pari a euro 309,87 (oppure euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione è superiore ad euro 516.456,90).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Società di capitali (Spa, Srl, Sapa).</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 7085.</p>
<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 90 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 dicembre 2023.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>

<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento ritenute e IVA - Entro 30 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2024.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;</li> <li>• 8904 - Sanzione pecuniaria Iva;</li> <li>• 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;</li> <li>- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;</li> <li>- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;</li> <li>- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;</li> <li>- sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;</li> <li>- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;</li> <li>- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> <li>• 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</li> <li>• 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</li> <li>• 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;</li> <li>• 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;</li> <li>• 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;</li> <li>• 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni;</li> <li>• 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;</li> <li>• 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;</li> <li>• 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;</li> <li>• 1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <p>Lavoro dipendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;</li> <li>- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;</li> <li>- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.</li> </ul> <p>Lavoro autonomo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni.</li> </ul> <p>Provvigioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.</li> </ul>

**22 VENERDÌ****TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

**Attività** - Pagamento della quarta rata del 1° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente al netto di quanto versato per le prime tre rate.

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

**TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE****Apparecchi da intrattenimento - Canone di concessione**

**Attività** - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al primo periodo contabile (gennaio-febbraio).

**Soggetti obbligati** - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)".

**25 LUNEDÌ****IVA****Elenchi Intrastat - Periodicità mensile**

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a febbraio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

**Soggetti obbligati** - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle en-

trate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

## 28 GIOVEDÌ

TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

**Attività** - Pagamento della prima rata del 2° periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del PREU dovuto per il sesto periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi - Il periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)".

## SCADENZE AGGIORNATE AL 13 MARZO 2024

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

# L'Approfondimento

## Modello CU 2024 – Modalità operative e novità

*Scade il 18 marzo 2024 il termine ultimo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, della Certificazione Unica relativa ai compensi e alle ritenute del periodo d'imposta 2023 e rilasciarne copia ai contribuenti.*

*A tal fine occorre utilizzare la modulistica approvata con provvedimento Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2024 che si suddivide in due distinti modelli: CU Sintetica e CU Ordinaria, che vanno utilizzati in base alle situazioni fiscali dei contribuenti che si devono comunicare all'Amministrazione finanziaria.*

*Da ricordare che i dati delle CU affluiscono alla predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione precompilata. A tale proposito, poiché per il 2024 la precompilata per le partite IVA è sperimentale, è possibile trasmettere le CU relative ai redditi che non vanno nel modello 730 entro il 31 ottobre 2024.*

### In cosa consiste la Certificazione Unica 2024

Per il periodo d'imposta 2023, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 18 marzo 2024** (il termine originario del 16 marzo cade di sabato), le **certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi**.

Entro la stessa data copia della Certificazione Unica va consegnata al percipiente.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone di:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2023** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Quest'ultima è suddivisa in due moduli:

- la **CU ordinaria**, costituita da tutti gli elementi necessari a certificare i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi e i valori delle ritenute effettuate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- la **CU sintetica**, che riassume in gran parte i valori indicati nella CU ordinaria e che va consegnata, a cura del sostituto d'imposta, al lavoratore dipendente o autonomo.

I sostituti d'imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

## Contenuto della Certificazione Unica

I sostituti d'imposta, che nel corso del periodo d'imposta precedente abbiano erogato:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

devono compilare, inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e consegnare ai sostituiti le Certificazioni Uniche attestanti le somme e valori corrisposti ed erogati ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e lavoratori autonomi per i redditi assoggettati a ritenute alla fonte.

Relativamente al contenuto della dichiarazione, rispetto allo scorso anno non ci sono novità rilevanti.

Infatti, la Certificazione Unica 2024 attesta:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (agli artt. 49 e 50 TUIR), corrisposti nell'anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (artt. 53 e 67, comma 1, TUIR);
- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio (art. 19, D.Lgs. n. 114/1998), assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi (art. 21, comma 15, della Legge n. 449/1997);
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio (art. 11 della Legge n. 413/1991);
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d'appalto (art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973);
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (art. 17, comma 1, lett. d), e), f), del TUIR);
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni c.d. locazioni brevi (art. 4 del D.L. n. 50/2017);
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate;
- l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.



### Attenzione

La Certificazione Unica 2024 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2024 fino all'approvazione di una nuova certificazione.

In tal caso i riferimenti agli anni 2023 e 2024 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

## Soggetti obbligati all'invio

Sono tenuti all'invio telematico della CU 2024:

- coloro che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte per lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi;
- coloro che nel 2023 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL;
- soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), come, ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella Sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali;
- soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria, nonché l'obbligo della denuncia nominativa;
- Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici;
- enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici;
- soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.



### Attenzione

Con specifico riferimento all'imponibile contributivo INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, occorre precisare che, ai fini previdenziali ed assicurativi, la dichiarazione ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2023 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione INADEL;
- Gestione ENPAS;
- Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione ENAM.

## Modalità di presentazione

Il flusso dei dati deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel e Fisconline:**

- direttamente dal **sostituto d'imposta**;
- tramite un **intermediario abilitato** (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998).

Quest'ultimo è tenuto a:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; la data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, deve essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio;
- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

La Certificazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## Termini di presentazione

Salvo quanto si dirà di seguito a proposito dei lavoratori autonomi, il flusso dei dati deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il **18 marzo 2024**.



### Attenzione

Il termine per la trasmissione delle CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR) è fissato al **31 ottobre 2024**.

## Novità per i redditi di lavoro autonomo

A partire dal 2024, **la dichiarazione precompilata si estende anche ai titolari di partita IVA**.

Per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre per tempo la precompilata è necessario che la trasmissione dei dati da inserire in essa giunga per tempo.

A tale proposito, il termine ultimo per l'invio, come anticipato, è fissato al 18 marzo 2024.

Però, sono sorti dubbi relativamente al rispetto di questo termine anche per la trasmissione telematica delle CU contenenti redditi non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

In altre parole, era in dubbio se anche tale termine riguardasse i redditi (principalmente quelli di lavoro autonomo) che dal 2024 vanno inseriti nel modello Redditi PF precompilato.

Per dirimere ogni dubbio, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E affermando che poiché, quest'anno, si tratta di una sperimentazione, non c'è l'obbligo di invio delle CU degli autonomi entro il 18 marzo, ma i sostituti possono farlo **entro il 31 ottobre**.

L'obbligo di anticipare la scadenza scatterà solo dal 2025.

## Consegna al sostituto

L'obbligo di consegna, in doppia copia, della Certificazione Unica ai sostituiti deve avvenire:

- entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
- ovvero, entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, si ricorda che è facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la **certificazione in formato elettronico**, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla stampare per i successivi adempimenti.